Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 17 luglio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 979.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 581, riguardante modificazioni alla tabella che stabilisce il trattamento doganale di talune merci originarie e provenienti dalla Libia, da importare nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 581, riguardante modificazioni alla tabella che stabilisce il trattamento doganale di talune merci originarie e provenienti dalla Libia, da importare nel Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. 980.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto fascista dell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 marzo 1936-XIV, n. 851, sulla riorganizzazione dell'Istituto coloniale fascista ed il relativo statuto;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1938-XVI, n. 442, relativo al cambiamento della denominazione dell'Istituto suddetto in quella di « Istituto fascista dell'Africa Italiana » (I.F.A.I.);
Riconosciuta l'opportunità di apportare modificazioni allo statuto suddetto;
Udito il parere del Consiglio direttivo dell'Istituto fascista dell'Africa Italiana;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 4, l'art. 19 e il secondo comma dell'art. 21 dello statuto dell'Istituto fascista dell'Africa Italiana, approvato con R. decreto 30 marzo 1936-XIV, n. 851, sono modificati come segue:

Art. 4 (secondo comma). — I membri ordinari, residenti abitualmente nel territorio dello Stato non possono superare il numero di ottanta e sono nominati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, fra coloro che, per studi o servizi compiuti nell'Africa Italiana o nelle Colonie straniere, abbiano acquistato speciale competenza e notorietà, per quanto si riferisce ai problemi di carattere coloniale. Essi debbono essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 19. — Presso la sede dell'Istituto sono costituite le seguenti Sezioni scientifiche:

1. Sezione politico-amministrativa;
2. Sezione giuridica;
3. Sezione scienze storiche, geografiche, filologiche;
4. Sezione economica;
5. Sezione scienze fisiche e naturali;
6. Sezione scienze mediche.

Alla ripartizione dei membri ordinari fra le varie Sezioni provvede il presidente dell'Istituto.

Art. 21 (secondo comma). — Alla nomina dei presidenti, vice presidenti e segretari delle Sezioni stesse, provvede il presidente dell'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, foglio 36. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 maggio 1939-XVII, n. 981.

Approvazione della convenzione che risolve la concessione della tramvia Lovere-Cividate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 12 dicembre 1912, n. 1455, col quale fu approvata la convenzione 6 novembre 1912, per la concessione alla Società Anonima Guidovia Camuna, della trasformazione e dell'esercizio della tramvia Lovere-Cividate, da prolungare da Lovere fino a Castro;
Vista la domanda 2 febbraio 1934 con la quale la Società predetta ha chiesto la risoluzione della concessione tramviaria in parola;
Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la convenzione stipulata il 1° marzo 1939-XVII fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze in rappresentanza dello Stato e il rappresentante della Società Anonima Guidovia Camuna per la risoluzione della concessione della tramvia Lovere-Cividate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 38. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII, n. 982.

Modificazione delle attribuzioni del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 giugno 1933-XI, n. 703;

Visto il R. decreto 28 giugno 1933-XI, n. 704;

Visto il R. decreto 1° aprile 1935-XIII, n. 459;

Visto l'art. 96 del testo unico 12 luglio 1934-XII, n. 1214, delle leggi sulla Corte dei conti;

Riconosciuta la necessità di dettare nuove norme per rendere più celere l'espletamento delle pratiche di liquidazione di pensioni privilegiate ordinarie;

Udita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tra il primo e il secondo comma dell'art. 4 del R. decreto 27 giugno 1933-XI, n. 703, sostituito dall'art. 1 del Regio decreto 1° aprile 1935-XIII, n. 459, è inserito il seguente comma:

« Il parere del Comitato suddetto non è obbligatorio quando la concessione e il diniego di pensioni od assegni privilegiati siano esclusivamente fondati sull'applicazione di norme legislative e regolamentari, all'infuori di qualsiasi valutazione di circostanze di fatto obiettive o riguardanti la persona del richiedente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 42. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII, n. 983.

Autorizzazione al comune di Malcesine a continuare ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa superiore della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 3 aprile 1937, n. 660, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1937, con il quale ai sensi dell'art. 28 del testo unico per la Finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175, il comune di Malcesine, classificato stazione di cura, soggiorno e turismo con decreto Ministeriale 23 marzo 1935, fu autorizzato a riscuotere fino al 31 dicembre 1938, le imposte di consumo in base alla tariffa superiore della classe G;

Vista l'istanza con la quale il Comune stesso chiede di continuare ad applicare la predetta tariffa della classe superiore;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Malcesine è autorizzato a continuare a riscuotere, fino al 31 dicembre 1940, le imposte di consumo in base alla tariffa superiore della classe G.

Art. 2.

All'azienda autonoma di soggiorno del comune di Malcesine è devoluto un quinto del maggior provento netto derivante dall'autorizzazione di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 37. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1939-XVII.

Autorizzazione alla emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1939-40.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 15 della legge 23 giugno 1939, n. 877, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1° luglio 1939-30 giugno 1940;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione per l'esercizio finanziario 1939-40 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza a dodici mesi e fruttanti l'interesse annuo anticipato del 5 %.

Art. 2.

I detti buoni saranno distinti nelle seguenti nove serie:

A	di L.	500
B	» »	1.000
C	» »	2.000
D	» »	5.000
E	» »	10.000
F	» »	50.000
G	» »	100.000
H	» »	500.000
I	» »	10.000.000

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 giugno 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3078)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1939-XVII.

Determinazione delle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi per l'esercizio finanziario 1939-40.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1939 con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'esercizio finanziario 1939-40, dei buoni del Tesoro ordinari al portatore e nominativi, distinti in nove serie, contrassegnate con le lettere dell'alfabeto *A, B, C, D, E, F, G, H, I* del rispettivo valore di L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000, con riserva di stabilire le caratteristiche dei titoli in parola;

Determina:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore, emessi dalla Direzione generale del Tesoro per l'esercizio 1939-40, nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti in serie corrispondenti alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I*, sono del formato carta rettangolare di mm. 450 x 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione, portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie *A, B, C*, su carta bianca (stampa litografica, dei fondini, delle leggende e delle cornici; tipografica, delle numerazioni e della firma); le sei serie *D, E, F, G, H, I*, su carta azzurrino (stampa litografica del fondino; calcografica delle cornici, delle leggende dei buoni e delle liste di separazione: tipografica, delle leggende della matrice e contromatrice, delle numerazioni e della firma).

La carta, bianca e azzurrina, porta una filigrana a chiaro scuro formata da una cornice con motivi ondulati che racchiude la leggenda « Regno d'Italia - Ministero delle Finanze »; da motivi ornamentali e al centro in basso in un ovale l'effigie raffigurante l'Italia turrita.

Il fondino, nella parte centrale del buono, è composto da una tabellina con leggenda capillare - Buono Tesoro - alternata dallo Stemma Reale ed è interrotto: nella parte in alto del buono, della leggenda: « Ministero delle Finanze - Direzione generale del Tesoro »; in basso al centro, in corrispondenza dell'effigie dell'Italia turrita, da uno spazio ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovuli, chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto da una corona imperiale; negli angoli da quattro identici quadratini con motivo a linea nera e rettangoli a linea bianca; ai lati da due fasci littori con la scure rivolta a destra, racchiusi in cornicetta; al centro a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato con leggenda circolare « Regno d'Italia », a destra da un identico spazio circolare per il timbro dell'Ufficio emittente.

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con canicorrenti, della misura di mm. 217 x 118 x 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: « Regno d'Italia - Esercizio 1939-1940-XVII-XVIII E. F. - Buono del Tesoro al portatore - il valore in lettere - la serie - la numerazione - l'indicazione dei mesi per cui viene rilasciato il Buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre e in lettere - la data di scadenza - a sinistra la località dove fu rilasciato il Buono - la data del rilascio e quella della valuta - la firma del controllore o del capo della Sezione di R. Tesoreria - la numerazione - a destra, la firma del direttore generale del Tesoro « Grassi » - la somma versata - il saggio - il numero della quietanza - la firma del tesoriere o del cassiere di Tesoreria - la serie ripetuta e la data di emissione ».

La matrice a sinistra del buono porta, sul fondino a motivi alternati identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: « matrice - Buono del Tesoro al portatore - esercizio 1939-1940 - numerazione - serie - valore del Buono in lettere - in quale Tesoreria il capitale è stato versato - la data di versamento, della valuta, della scadenza - l'indicazione presso quale Tesoreria sarà pagato il capitale ».

La contromatrice a destra del buono porta, su fondino a motivi alternati già descritti, le leggende: « contromatrice - Buono del Tesoro al portatore - esercizio 1939-1940 - numerazione - serie - valore del buono in lettere - in quale Tesoreria il capitale è stato versato - la data di versamento, della valuta e della scadenza - e l'indicazione presso quale Tesoreria il capitale sarà pagato - la somma effettivamente versata - l'ammontare degli interessi scontati - la somma da pagare e il valore del buono in cifre ».

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del Buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: « Istituto Poligrafico dello Stato - Officina carte valori ».

A destra delle leggende della matrice ed a snistra della contromatrice vi è una indentica lista di separazione con leggenda: « Direzione generale del Tesoro » stampata su fondino a motivi alternati già descritti.

Per tutte le serie i fondini sono stampati in colore grigio perla; le firme e le numerazioni in colore nero.

Le cornici dei buoni e le leggende delle matrici, dei Buoni, delle contromatrici e della lista di separazione delle serie *A, B, C*, sono stampate in colore bleu nero.

Le cornici, le leggende dei buoni e della lista di separazione delle serie *D, E, F, G, H, I*, sono stampate in colore grigio lavagna; le leggende delle matrici e contromatrici in colore nero.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi, emessi dalla Direzione generale del Tesoro per l'esercizio 1939-1940 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti in serie corrispondenti alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I*, sono del formato carta rettangolare di mm. 450 x 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione.

Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie *A, B, C,* su carta bianca (stampa litografica, dei fondini, delle leggende e delle cornici; tipografica, delle numerazioni); le sei serie *D, E, F, G, H, I,* su carta azzurrina (stampa litografica dei fondini, calcografica delle cornici, delle leggende dei buoni e delle liste di separazione; tipografica, delle leggende della matrice della contromatrice e delle numerazioni).

La carta, bianca e azzurrina, porta una filigrana a chiaro scuro formata da una cornice con motivi ondulati che racchiude la leggenda: « Regno d'Italia - Ministero delle finanze »; da motivi ornamentali e al centro in basso in un ovale l'effigie raffigurante l'Italia turrita.

Il fondino, nella parte centrale del buono, è composto da una tabellina con leggenda capillare « Buono Tesoro » alternata dallo stemma Reale ed è interotto nella parte alta del buono, dalla leggenda « Ministero delle Finanze - Direzione generale del Tesoro; in basso al centro, in corrispondenza dell'effigie dell'Italia turrita, da uno spazio ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovoli chiusa ai lati da foglio di alloro e di quercia e sormontata in alto da una corona imperiale; negli angoli da quattro identici quadratini con motivo a linea nera e rettangoli con motivo e linea bianca; ai lati da due fasci littori con la scure rivolta a destra racchiusi in cornicetta; al centro a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato con leggenda circolare « Regno d'Italia »; a destra da un identico spazio circolare per il timbro dell'ufficio emittente.

I Buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con canicorrenti, della misura di mm. 217 x 118 x 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: « Regno d'Italia - esercizio 1939-1940-XVII-XVIII E. F. - Buono del Tesoro nominativo - il numero della quietanza di versamento - località di emissione - la data di emissione della quietanza - e della valuta - il valore in lettere - la serie - la numerazione - l'indicazione dei mesi per cui viene rilasciato il buono - la R. Tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifra e in lettere - all'ordine di chi sarà pagato - la data di pagamento - il direttore generale del Tesoro - e la data di emissione ».

La matrice a sinistra del buono porta su un fondino a motivi alternati identico a quello posto nella parte centrale del buono la leggenda: « matrice - Buono del Tesoro nominativo - esercizio 1939-1940 - la numerazione - la serie - il valore in lettere - in quale Tesoreria il capitale è stato versato - le date di versamento e della valuta - quale R. Tesoreria pagherà la somma e all'ordine di chi sarà pagata - le date di pagamento e di emissione ».

La contromatrice a destra del buono porta su un fondino a motivi alternati già descritti: le leggende: « contromatrice - Buono del Tesoro nominativo - esercizio 1939-1940 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - la somma effettivamente versata e la località della Regia tesoreria - la data di versamento - l'ammontare degli interessi scontati - l'indicazione della somma in cifre - la data della valuta - presso quale Regia tesoreria è pagabile - all'ordine di chi sarà pagato - la data di pagamento e di emissione ».

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: « Istituto Poligrafico dello Stato - Officina carte valori ».

A destra delle leggende della matrice ed a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con la leggenda: « Direzione generale del Tesoro », stampata su fondino e motivi alternati già descritti.

Per tutte le serie i fondini sono stampati in colore grigio perla, le firme e le numerazioni in colore nero.

Le cornici dei buoni e le leggende delle matrici, dei buoni, delle contromatrici e della lista di separazione delle serie *A, B, C,* sono stampate in colore bleu nero.

Le cornici, le leggende dei buoni e della lista di separazione delle serie *D, E, F, G, H, I,* sono stampate in colore grigio lavagna, le leggende delle matrici e contromatrici in colore nero.

Art. 3.

I modelli dei titoli al portatore nominativi dei buoni del Tesoro ordinari delle nove serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVII.

(3079) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1939-XVII.

Approvazione della tabella delle tariffe dei contributi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura per l'anno 1939.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e le successive modificazioni ad esso apportate;

Veduti il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del decreto-legge predetto e le successive modificazioni ad esso apportate;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tariffe dei contributi da riscuotersi nell'anno 1939 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, contenute nella tabella annessa al presente decreto, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per le assicurazioni degli operai addetti ai lavori agricoli o forestali contemplati dal R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 2.

I contributi per i lavori di coltivazione di orti e di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta sui terreni, saranno determinati, a norma dell'art. 22, lettera *b)* del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, in ragione dei saggi medi riferiti ad un ettaro di terreno, di cui alla colonna 4 della tabella annessa.

Art. 3.

Il massimo del contributo per ettaro di cui all'art. 1, punto V, comma 3° del decreto-legge 11 febbraio 1923, numero 432, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, è per ciascuna provincia quello stabilito nella colonna 5 della tabella annessa.

Roma, addì 4 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

Tabella delle tariffe e dei massimi applicabili alle proprietà iscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per determinare i contributi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura per l'anno 1939.

N. d'ordine dei compartimenti	PROVINCIE di ogni compartimento	TARIFFE 1939		
		per 100 di imponibile	per ettaro	massimo
1	2	3	4	5
I	Aosta	9,27	1,49	7
	Torino	3,71	1,98	7
	Cuneo	4,44	2,08	9
	Imperia	10,79	4,40	13
	Savona	10,33	2,91	9
	Genova	10,32	4,05	13
II	Novara	3,31	1,38	7
	Vercelli	4,39	2,50	9
	Alessandria	5,33	4,15	13
	Asti	6,35	6,94	17
	Pavia	3,02	3,57	11
III	Varese	2,01	1,25	7
	Como	2,92	1,21	7
	Milano	1,87	3,12	11
	Bergamo	3,93	2,32	9
	Sondrio	7,09	0,63	5
	Brescia	2,48	1,58	7
	Cremona	1,24	2,11	9
	Mantova	1,25	1,71	7
IV	Bolzano	6,61	0,87	5
	Trento	15,84	2,46	9
	Verona	6,22	5,01	15
	Vicenza	6,92	5,51	15
V	Belluno	8,46	0,95	5
	Treviso	6,41	5,39	15
	Venezia	4,94	3,50	11
	Padova	7,55	8,59	19
	Rovigo	4,37	5,26	15
VI	Trieste	11,67	3,36	11
	Pola	13,77	2,96	13
	Fiume	12,36	1,87	7
	Gorizia	11,99	3,10	11
	Udine	5,75	2,30	9
VII	Ferrara	3,92	2,97	9
	Bologna	5,71	5,13	15
	Ravenna	4,00	4,57	13
	Forlì	7,19	4,12	13
	Piacenza	2,24	1,24	7
	Parma	2,03	1,24	7
	Reggio Emilia	2,49	2,18	9
	Modena	4,72	3,76	11
VIII	Pistoia	9,11	5,13	15
	Lucca	6,51	2,54	9
	Pisa	2,04	0,82	5
	Firenze	5,86	2,76	9
	Livorno	3,43	0,82	5
	Spezia	8,05	3,13	11
	Apuania	8,08	2,34	9
IX	Arezzo	11,06	3,94	11
	Siena	3,70	1,05	7
	Grosseto	6,51	1,22	7
X	Pesaro	8,48	[illegible],11	11
	Ancona	9,95	7,22	19
	Macerata	11,00	4,51	13
	Ascoli Piceno	8,50	3,59	11
	Zara	9,38	2,27	9
XI	Terni	4,10	1,26	7
	Viterbo	2,27	1,00	7
	Rieti	7,82	1,93	7
	Roma	4,71	2,83	9
	Perugia	8,63	2,83	9
	Littoria	2,39	1,43	7
XII	Campobasso	7,83	2,14	9
	Teramo	20,94	5,93	15
	Aquila	13,79	1,84	7
	Pescara	17,78	6,95	17
	Chieti	15,70	6,84	17
XIII	Frosinone	6,39	3,78	11
	Napoli	6,95	12,81	27
	Salerno	4,85	2,35	9
	Avellino	6,74	3,96	11
	Benevento	11,03	5,41	15
	Potenza	9,54	1,59	9
XIV	Foggia	2,99	1,48	7
	Bari	5,25	4,29	13
	Brindisi	4,56	3,48	11
	Taranto	3,71	1,95	7
	Lecce	6,04	4,64	13
	Matera	5,49	1,21	7
XV	Cosenza	10,52	1,97	7
	Catanzaro	10,26	2,60	9
	Reggio Calabria	10,15	2,88	9
XVI	Palermo	4,19	2,58	9
	Trapani	4,70	2,59	9
	Agrigento	7,19	2,77	9
	Caltanissetta	9,17	2,99	9
XVII	Messina	8,37	3,47	11
	Enna	4,57	1,95	7
	Catania	4,88	3,31	11
	Siracusa	2,84	2,16	9
	Ragusa	3,54	1,66	7
XVIII	Cagliari	4,69	0,75	5
	Sassari	6,71	1,13	7
	Nuoro	12,35	1,25	7

p. *Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
ROSSONI

(3053)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1939-XVII.
Norme speciali tecniche per l'esportazione delle castagne.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio del 1938-XVI, n. 864, si applica all'esportazione delle castagne allo stato fresco.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Tipi.

Agli effetti dell'esportazione le castagne sono distinte secondo i tipi seguenti:

marroni, a forma ovoidale con apice poco rilevato, occhio piccolo di forma tendente al rettangolo, buccia piuttosto chiara con striature scure, vicine e spesso in rilievo, polpa lievemente solcata e facilmente separabile dalla pellicola;

castagne, a forma rotondeggiante generalmente appiattita da un lato, con apice prevalentemente conico, occhio grande di forma tendente all'ovale, buccia piuttosto scura, polpa profondamente solcata e molto aderente alla pellicola.

E' vietata la mescolanza di marroni e di castagne nello stesso imballaggio.

Art. 3.

Requisiti qualitativi.

I frutti destinati all'esportazione devono essere interi, sani, turgidi, asciutti, puliti e di forma e aspetto normali.

Sono da considerarsi non atti all'esportazione i frutti con traccie di muffa sulla buccia, lesionati, vuoti, germogliati o con difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità o, in modo notevole, l'aspetto.

Sono ammesse, per ogni chilo di prodotto rappresentativo del contenuto di ciascun imballaggio, le seguenti tolleranze da calcolarsi a percentuale ponderale:

6% di frutti con alterazioni nella polpa non interessanti la buccia all'esterno, prodotte da muffe, da insetti o da altre cause e 3% di frutti bacati con fori di insetti nella buccia;

5% di frutti denutriti o con screpolature o altri difetti che ne pregiudichino l'aspetto.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, sentite le organizzazioni sindacali interessate, stabilirà ogni anno la data d'inizio dell'esportazione dalle varie zone di produzione.

Art. 4.

Calibrazione.

I frutti devono essere calibrati in maniera che in ogni chilo di prodotto rappresentativo del contenuto di ciascun imballaggio risulti che:

a) il peso complessivo dei 10 frutti più piccoli non sia inferiore a gr. 80;

b) la differenza tra il peso complessivo dei 10 frutti più piccoli e il peso complessivo dei 10 frutti più grossi non sia superiore a gr. 80;

c) il numero dei frutti costituenti il chilo sia compreso in una delle seguenti pezzature:

40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, 90-95 per le castagne;

58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, 90-95 per i marroni.

Per l'esportazione di massa, ferma restando l'osservanza di quanto stabilito ai punti *a*) e *b*) del comma precedente, il numero dei frutti costituenti ogni chilo di prodotto rappresentativo del contenuto di ciascun imballaggio, deve risultare compreso in una delle seguenti categorie:

Categoria AAA: numero dei frutti inferiore a 48;
Categoria AA: numero dei frutti compreso tra 48 e 65;
Categoria A: numero dei frutti compreso tra 65 e 85;
Categoria B: numero dei frutti superiore a 85.

Art. 5.

Imballaggi.

Per l'esportazione delle castagne e dei marroni possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

Casse di legno del contenuto netto di chili 50, con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 89, larghezza cm. 45, altezza cm. 22 e le seguenti caratteristiche: *testate* di un sol pezzo spesso mm. 18; due *tramezzi* equidistanti formati ognuno con uno, due o tre pezzi orizzontali spessi mm. 18, rinforzati da due listelli verticali, a contatto delle fiancate, larghi cm. 4 e spessi mm. 8-10; *fiancate* di tre pezzi uguali spessi mm. 8-10, intervallati di mm. 8-14; *fondo e coperchio* di quattro o cinque pezzi uguali spessi mm. 8-10, intervallati di mm. 8-14. Quattro finestrature di mm. 8-14 tra le fiancate, il fondo e il coperchio. All'esterno, due cerchi di castagno inchiodati sul taglio delle testate e un filo di ferro al centro;

Barili di legno del contenuto netto di chili 50, con le seguenti caratteristiche: *doghe* larghe cm. 4-8 e spesse millimetri 8-10; *fondo e coperchio* di due o tre pezzi larghi almeno cm. 8 e spessi mm. 8-10 eventualmente intervallati di mm. 10 e rinforzati da uno o due listelli trasversali larghi almeno cm. 8 e spessi mm. 8-10.

Quattro ordini di finestrature tra le doghe ed eventualmente fori al fondo e al coperchio. E' consentito l'uso di un dispositivo di legno, nell'interno del barile, per l'aerazione del prodotto. All'esterno, otto cerchi di castagno congiunti con filo di ferro e inchiodati a coppie alle doghe;

Sacchi di juta o di canapa o misti di juta e canapa, del peso lordo di chili 25 o di chili 30 o di chili 50 con tara minima del 0,7% per le spedizioni via terra e dell'1 per cento per quelle via mare.

Ceste con coperchio, del peso lordo di chili 25 o di chili 30 o di chili 50. Ceste e coperchio di lamine di castagno della larghezza minima di cm. 2,5 e dello spessore di mm. 2 bene intrecciate e serrate, con bordi rinforzati mediante la ripiegatura e l'incastro degli estremi delle lamine verticali esterne. La tara, compreso il materiale d'impacco, non deve superare il 10% del peso lordo.

Tutti gli imballaggi devono essere solidi, nuovi, puliti, asciutti e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi prescritti.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare, per la campagna 1939-40, limitatamente alle giacenze accertate, l'uso di imballaggi diversi da quelli prescritti.

Art. 6.

Indicazioni.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio della ditta esportatrice; potrà essere apposto il solo marchio di commercio limitatamente ad uno per espor-

tatore, quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) tipo del prodotto, secondo le denominazioni « marroni » o « castagne » di cui all'art. 2; per le castagne di pezzatura 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-55, e per quelle di categoria AAA, di produzione della Campania, all'indicazione castagne può essere fatta seguire l'indicazione « marroni di Napoli »;

d) pezzatura o categoria di calibrazione, secondo quanto previsto rispettivamente nel primo e nel secondo comma dell'art. 4, seguita eventualmente dal peso netto.

Tutte le indicazioni devono figurare nell'ordine di cui sopra su di una testata delle casse o sul coperchio dei barili o al centro di uno dei lati dei sacchi o eventualmente, per questi ultimi, su di un cartellino resistente, di colore chiaro, delle dimensioni di cm. 13 per 5; il marchio nazionale deve essere del diametro di cm. 12 per i sacchi, di cm. 7 per le casse e per i barili e di cm. 3 per i cartellini; i caratteri delle indicazioni di cui alle lettere b) c) e d) devono essere alti cm. 5-6 per i sacchi, cm. 3-4 per le casse e per i barili e cm. 1 per i cartellini; la indicazione « marroni di Napoli » deve essere posta fra parentesi, in caratteri alti cm. 4 per i sacchi, cm. 2 per le casse e per i barili e cm. 0,5 per i cartellini.

Oltre alle indicazioni regolamentari di cui sopra sono ammesse soltanto quelle prescritte dalla legislazione del paese importatore e quelle necessarie agli effetti del trasporto, purchè non in contrasto con le regolamentari. Tali indicazioni facoltative possono essere apposte su di un lato degli imballaggi diverso da quello sul quale figurano le indicazioni regolamentari.

Art. 7.

SPEDIZIONE.

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti e i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai frutti e agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 8.

CONTROLLO.

Tutte le spedizioni di castagne dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite nel presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria e per le spedizioni da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dagli ispettori dell'Istituto stesso e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Chiunque intenda esportare castagne deve notificare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, qualora questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede e il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto e il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale a termine degli art. 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto, il numero e il tipo dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la firma del richiedente e la data.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697, e deve esservi unita la delega dell'esportatore.

Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

Il richiedente, o la persona da esso incaricata di assistere al controllo, è tenuto a fornire gli attrezzi per la sua effettuazione.

All'atto della presentazione della merce al controllo l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico, in duplice originale e sul modulo predisposto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risulti la data, le destinazione, il numero del carro ferroviario o il nome del piroscafo, il nome dello esportatore ed il prodotto indicando per esso la quantità in colli e in peso, suddivisa secondo gli imballaggi e la calibrazione. Uno degli originali di tale distinta, per le spedizioni per ferrovia sarà posto nell'interno del carro, per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato d'ispezione intestato all'esportatore.

Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano, ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VII, numero 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato di ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo quarantotto ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi non può avvenire che dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato di ispezione.

Per le partite di castagne rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Le partite di castagne devono essere dichiarate all'atto della spedizione secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le autorità ferroviarie, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno la uscita dal Regno di qualunque partita di castagne che non sia accompagnata dal certificato di ispezione e per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 9.

SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, numero 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1939-XVII

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle castagne

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Piemonte	Cuneo
Lombardia	Milano
Veneto	Verona Trieste
Liguria	Genova
Emilia	Bologna
Toscana	Pisa
Marche	S. Benedetto del Tronto
Lazio	Soriano nel Cimino
Abruzzi	Carsoli
Campania	Napoli
Puglie	Bari
Calabria	Reggio Calabria
Sicilia	Messina

Il Minisro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI

(3113)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un appezzamento di terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Lecce.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 28 giugno 1939-XVII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dall'Amministrazione provinciale di Lecce la donazione di un terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(3080)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchio

Il marchio di fabbrica n. 56533 registrato il 24 gennaio 1938 al nome della ditta « Soc. An. Laboratorio di prodotti farmaceutici L. Boniscontro & M. Gazzone » a Torino e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 1938, n. 130, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 20 maggio 1939 autenticata dal notaio dott. Andrea Galleano a Torino e presentata presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni il 27 giugno 1939.

Il direttore: ZENGARINI

(3073)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

Elenco n. 75 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590 e 12 aprile 1937, n. 841.

INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE E DELLA PRODUZIONE D'ATTREZZI E UTENSILI IN METALLO:

4305. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Amedeo Franco con sede in Taranto è autorizzata ad ampliare la propria officina meccanica in Taranto installandovi altre macchine.

INDUSTRIA DI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO:

4306. — Decreto Ministeriale 6 luglio 1939-XVII, col quale la Società Odero Terni Orlando, con sede in Genova, è autorizzata ad installare nel proprio cantiere di Livorno una cesoia per lamiere, una fresatrice per ingranaggi ed una rettificatrice idraulica per interni ed esterni.

4307. — Decreto Ministeriale 6 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. Cantieri Riuniti dell'Adriatico con sede in Trieste, è autorizzata ad ampliare i propri impianti della Fabbrica macchine Sant'Andrea in Trieste.

INDUSTRIA DELLA GOMMA:

4308. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Rosazza Giuseppe & Weingrill Paola, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un nuovo impianto per la produzione di cinghioli di gomma ed articoli affini, non è accolta.

INDUSTRIA DEL FREDDO:

4309. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Volante Enrico con sede in Domodossola è autorizzata a sostituire nella propria fabbrica di ghiaccio in Domodossola tre impianti frigoriferi da 22.000 - 12.000 - 12.000 frigorie con un unico impianto da 44.000 frigorie.

4310. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta G. N. Galasso, tenuta S. Bernardino, con sede in Finale Ligure Marina, è autorizzata ad esercire in Finale Ligure Marina un nuovo impianto frigorifero per la conservazione e spedizione dei prodotti ortofrutticoli dell'Azienda.

4311. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. Cooperativa Consorzio Agricoto Lavorazione Esportazione Frutta ed Ortaggi, con sede in S. Bartolomeo in Bosco (Ferrara), è autorizzata ad allestire in S. Bartolomeo in Bosco un impianto per la prerefrigerazione della frutta.

4312. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Chiari Mauro, con sede in Tresigallo (Ferrara), è autorizzata ad impiantare, in Tresigallo, una fabbrica di ghiaccio.

La richiesta intesa ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare bevande gassate non è accolta.

4313. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Ente Cooperativo Ortifrutticolo (E.C.O.), con sede in Savignano sul Panaro (Modena), è autorizzata ad esercire un impianto frigorifero per la conservazione della frutta di propria produzione, e un impianto di essiccazione ad aria calda.

4314. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale il Consorzio Agrario Cooperativo, con sede in Cesena (Forlì), è autorizzato ad allestire in Cesena un impianto per la produzione del freddo e del ghiaccio per refrigerazione frutta e vagoni isotermici.

4315. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. Manuzzi Luigi & Figli, con sede in Cesena (Forlì), è autorizzata ad allesire in Cesena un impianto per la produzione del freddo e del ghiaccio da servire per il proprio fabbisogno.

4316. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Raffaello Taddei, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto frigorifero in Firenze, per la conservazione delle uova, non è accolta.

4317. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Vezzosi Fabio, con sede in Empoli (Firenze), intesa ad ottenere l'autorizzazione per riattivare e trasferire una fabbrica di ghiaccio in Firenze non è accolta.

4318. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Geri Vittoria, con sede in Piombino, è autorizzata ad esercire un impianto per la produzione del ghiaccio della potenzialità oraria di 120.000 frigorie-ora, in sostituzione di altro esistente e funzionante della potenzialità di 102.000 frigorie-ora.

4319. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. Gazzose, Ghiaccio, Industrie Affini, con sede in Perugia, è autorizzata a costruire, presso la propria fabbrica di ghiaccio in Perugia, un'altra cella da m. 6×3, 50×3, destinata alla conservazione delle colonne di ghiaccio.

4320. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Primo Primieri, con sede in Todi (Perugia), è autorizzata a sostituire il vecchio impianto per produzione di ghiaccio con un altro moderno.

4321. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Ricci Amelia, con sede in Priverno (Littoria), intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Priverno una fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

4322. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale, la domanda della ditta Augusto Pellecchia di Giuseppe, con sede in Pontecorvo (Frosinone), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Pontecorvo una fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

4323. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Cuppoletti Marone, con sede in Pollenza (Macerata), è autorizzata ad impiantare una fabbrica di ghiaccio e bevande gassate, in Pollenza.

4324. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Carpentiero Giuseppe, con sede in Minori (Salerno), è autorizzata a trasferire e ad ampliare la propria fabbrica di ghiaccio in Minori.

4325. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. Vendita Ingrosso Pesce S.A.V.I.P., con sede in Gaeta, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Gaeta, un compressore da 10.000 frigorie, in aggiunta a quello esistente.

4326. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Ferdinando De Angelis, con sede in Chianche (Avellino), intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire nella località ex mulino Rato del comune di Chianche (Avellino), una nuova fabbrica di ghiaccio della potenzialità giornaliera di quintali 60, non è accolta.

4327. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Avena Michele, con sede in Potenza, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di ghiaccio in Potenza.

4328. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Impresa Elettrica Garrano, con sede in Pachino (Siracusa), è autorizzata ad impiantare, in Pachino, una fabbrica di ghiaccio.

4329. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Salvatore Scarpaci fu Biagio, con sede in Termini Imerese (Palermo), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Termini Imerese un impianto per la fabbricazione del ghiaccio, non è accolta.

4330. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la ditta Altadonna Francesco, con sede in Alì (Messina), è autorizzata ad allestire in Alì, un impianto per la fabbricazione del ghiaccio.

4331. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Congedo Pietro, con sede in Galatone (Lecce), è autorizzata ad allestire in Galatone un impianto per la fabbricazione del ghiaccio.

4332. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Bardano Francesco, con sede in Mesagne (Brindisi), è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di ghiaccio in Mesagne.

4333. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Azienda Elettrica F.lli Leone & Conte, con sede in Carloforte (Cagliari), è autorizzata ad allestire in Carloforte (Cagliari) un impianto per la fabbricazione del ghiaccio.

4334. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Santona Serra Giuseppina, con sede in Bosa (Nuoro), è autorizzata ad impiantare, nel comune di Bosa, una fabbrica di ghiaccio e di bevande gassate.

INDUSTRIA DELLE BEVANDE GASSATE:

4335. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Plata Angelo, con sede in Imola, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4336. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Diano Cencini & Figli, con sede in Ponticino (Arezzo), è autorizzata ad allestire, in Ponticino (Arezzo), un impianto per imbot-

tigliare l'acqua minerale della sorgente naturale della località Paradiso, previamente miscelata con polpa di arancio e di limone.

4337. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Pietrosanti Silvio, con sede in Velletri, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Velletri una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4338. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Angelisanti Maria, con sede in Colleferro-Scalo (Roma), intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Colleferro, una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4339. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Mangione Cataldo, con sede in Corato (Bari), intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Corato, una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4340. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta De Donno Donato, con sede in Gallipoli (Lecce), è autorizzata ad impiantare, in Gallipoli, una fabbrica di acque e bevande gassate.

INDUSTRIA DELLA TESSITURA DI COTONE, DI RAYON E MISTI:

4341. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Ricciotti Alborghetti - Tessitura F.lli Alborghetti, con sede in Capriate S. Gervasio (Bergamo), è autorizzata ad allestire in Capriate S. Gervasio una tessitura di cotone e rayon con quattro telai comuni e macchinario accessorio.

4342. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Tattamanzi Flaminio, con sede in Como, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire nella propria tessitura di Como, otto telai per rayon, un orditoio ed un incannatoio, non è accolta.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI CALZE:

4343. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Calzificio G. Pianta & C., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire quattro macchine circolari per calze nel proprio stabilimento di Milano, non è accolta.

4344. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Manfredini Romilda vedova Costa, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per esercire in Milano un impianto per la fabbricazione di calze da uomo su macchine circolari e rettilinee, non è accolta.

4345. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Ilario Malgarini & C., con sede in Parabiago, (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Parabiago un impianto per la fabbricazione di calze su macchine circolari, non è accolta.

4346. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Calzificio Malerba, con sede in Ostiglia (Mantova), è autorizzata ad installare sette macchine circolari per calze nel proprio stabilimento di Ostiglia.

4347. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Calzificio Paolo Santagostino, con sede in Milano-Niguarda, è autorizzata ad installare dieci macchine circolari per calze da uomo nel proprio stabilimento di Milano-Niguarda, in sostituzione di altrettante macchine dello stesso tipo ivi esistenti.

4348. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Calzificio Paolo Santagostino, con sede in Milano-Niguarda, è autorizzata ad installare una talloniera nel proprio calzificio di Milano-Niguarda.

4349. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Calzificio Sessa di Anna Sessa, con sede in Milano, è autorizzata ad installare una talloniera nel proprio stabilimento di Milano.

INDUSTRIA DELLA FABBRICAZIONE DI FELTRI PER CAPPELLI:

4350. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Cappellificio G. Canova, con sede in Biella, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire presso il proprio stabilimento di Biella un impianto per la fabbricazione dei feltri di pelo per cappelli, non è accolta.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI NASTRI E TESSUTI ELASTICI:

4351. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Nastrificio di Gazzano di E. P. Meierhofer, con sede in Intra, intesa ad ottenere l'autorizzazione per riattivare in Pallanza un impianto per la fabbricazione di tessuti elastici già di proprietà della Ditta A. Franzi, non è accolta.

4352. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Umberto Prina, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano un impianto per la produzione di nastri elastici, non è accolta.

INDUSTRIA DELL'ALCOOL DI SECONDA CATEGORIA:

4353. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. Distillerie Italiane, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria distilleria di Alba (Cuneo).

4354. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Verzellesi Francesco e Figli, con sede in Cremona è autorizzata ad allestire in Cremona una distilleria di seconda categoria.

4355. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Fioruzzi Giorgio, con sede in S. Giorgio Piacentino (Piacenza), è autorizzata ad ampliare la distilleria di prima categoria in modo da produrre alcool di seconda categoria.

4356. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Costituenda S. A. Distilleria Agricola « A.D.A. », con sede in Apuania-Avenza, è autorizzata ad allestire nella zona industriale di Apuania, una distilleria di seconda categoria e un impianto per la spremitura dei vinaccioli.

4357. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Santoro Annunziato, con sede in Palmi (Reggio Calabria), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire una distilleria di seconda categoria in Palmi, non è accolta.

4358. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Bianchi Pietro, con sede in Monopoli (Bari), intesa ad ottenere la autorizzazione per ampliare la propria distilleria in Monopoli, non è accolta.

4359. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Lanzillotto Francesco, con sede in Galatone (Lecce), è autorizzata a sostituire nella propria distilleria di Galatone, l'apparecchio per la distillazione delle vinacce con andamento discontinuo, con un altro a regime continuo.

4360. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta De Luca Nicola & Figlio, con sede in Matino (Lecce), è autorizzata ad ampliare la propria distilleria di seconda categoria in Matino.

4361. — Decreto Ministeriale 23 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Rocco Cappello, con sede in San Cesario (Lecce), è autorizzata a trasferire il proprio impianto di distilleria da San Cesario a Squinzano (Lecce).

4362. — Decreto Ministeriale 23 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Distilleria Cooperativa del Salento S. A., con sede in Lecce, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Squinzano (Lecce), una distilleria di seconda categoria non è accolta.

4363. — Decreto Ministeriale 23 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della S. A. Distillerie Italiane, con sede in Milano, intesa ad ottenere la autorizzazione per allestire una distilleria di seconda categoria in Squinzano (Lecce), non è accolta.

4364. — Decreto Ministeriale 23 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta S. A. Inga & C., con sede in Genova, è autorizzata ad allestire una distilleria di seconda categoria in Gallipoli (Lecce).

ESTRAZIONE OLIO DA SEMI OLEOSI:

4365. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della S. A. Molini Bassa Valtellina, con sede in Morbegno (Sondrio), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire presso il proprio molino di Morbegno, un impianto di spremitura per olio di mais e di vinaccioli, non è accolta.

4366. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Pia Casa Incurabili di Abbiategrasso (Milano), è autorizzata ad allestire, in Abbiategrasso (Milano), un piccolo impianto di spremitura per seme di lino.

4367. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Zecchi Modesto & Figli, con sede in Ghignolo Po (Pavia), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto di spremitura di olii di semi oleosi, non è accolta.

4368. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Cornalba Angelo, con sede in Certosa di Pavia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Certosa di Pavia, un nuovo impianto di spremitura di olio da semi oleosi, non è accolta.

4369. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta S. A. Callioni Isaia, con sede in Bergamo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio oleificio di olio di mais, non è accolta.

4370. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. Fertilizzanti Affini, con sede in Firenze, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Spello (Perugia), un impianto di spremitura di olio da semi oleosi.

4371. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Società « L'Apparita », con sede in Firenze. è autorizzata ad esercire una pressa idraulica ed altro macchinario (già esistente in Treviglio) per l'ottenimento di olio da vinaccioli presso lo stabilimento di Castelfiorentino (Firenze).

4372. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della S. A. Fertilizzanti Affini, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire in Castel S. Nicolò (Arezzo) un nuovo impianto di estrazione di olio da vinaccioli, non è accolta.

4373. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Ing. Livio Socini, con sede in Siena, è autorizzata ad allestire in Siena un impianto di spremitura di olio da vinaccioli.

4374. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Ulisse Crocchi & Figli, con sede in Torrenieri (Siena), è autorizzata ad esercire l'impianto di estrazione al solvente per sanse esistente in Torrenieri (Siena), anche per la lavorazione del germe di mais

4375. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta D'Amico Francesco, con sede in Monsampietrangeli (Ascoli Piceno) intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Monsampietrangeli (Ascoli Piceno) un impianto di spremitura di olio dai vinaccioli, non è accolta.

4376. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta comm. Luigi Cicoria, con sede in Collecorvino (Pescara), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Collecorvino (Pescara) un impianto di spremitura di olio da ricino ed altri semi oleosi non è accolta.

4377. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta « Saida » Società Agricola Industriale degli Alcool, con sede in Padova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Napoli un impianto di estrazione di olio dai vinaccioli non è accolta.

4378. — Decreto Ministeriale 23 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della S. A. Distilleria Cooperativa del Salento, con sede in Lecce, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire, in Squinzano (Lecce), un impianto di spremitura di olio dai vinaccioli non è accolta.

INDUSTRIA CHIMICA INORGANICA:

4379. — Decreto Ministeriale 3 luglio 1939-XVII, col quale la Soc. Artemi - Articoli Tecnici Minuti, con sede in Trieste, è autorizzata ad allestire in Trieste, un impianto per depuratori e disossidanti di metalli in fusione e leghe madri per leghe difficili.

INDUSTRIA DEI GAS COMPRESSI:

4380. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Devalle Marcello « La Salderia », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Torino impianti per la produzione di ossigeno e di idrogeno compressi, non è accolta.

4381. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Guglielmo Rivoira, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, in Torino, un impianto per produrre idrogeno compresso.

4382. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta S.A. « S.C.A.E. » Ing. Aldo Garuti, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di Sesto S. Giovanni (Milano), per la produzione di ossigeno compresso.

4383. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la domanda del sig. Barone Ferdinando, con sede in Pisa, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Pisa, impianti per produrre ossigeno compresso disciolto, non è accolta.

4384. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, con la quale la Ditta Costa Giacomo fu G. B. e Costa Mario di Carlo, con sede in Cagliari, è autorizzata ad allestire in Iglesias (Cagliari), un impianto per la liquefazione dell'aria al fine di ottenere ossigeno, azoto ed aria compressa in bombole, ed un impianto elettrolitico al fine di ottenere idrogeno compresso in bombole.

INDUSTRIA DEI COLORI, LACCHE, INCHIOSTRI ED AFFINI:

4385. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Berti Mario & Zappa Vittorio, con sede in Brescia, è autorizzata ad installare una sola macchina raffinatrice per inchiostri tipolitografici. La domanda per la installazione di una seconda macchina raffinatrice non è accolta.

INDUSTRIA CHIMICA ORGANICA:

4386. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Bartolomeo Parodi, rilevataria della Ditta Renato Fasoli, con sede in Genova, è autorizzata ad esercire, in Genova, un impianto per la produzione di estratti liquidi tannici, della capacità produttiva globale di q.li 3000 di estratti liquidi all'anno. La Ditta è tenuta a lavorare soltanto corteccie di albero.

4387. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la costituenda S. A. Prodotti Chimici Apuania, con sede in Sestri Levante, è autorizzata ad allestire in Apuania, impianti per la produzione di prodotti chimici a base di bitume, surrogati dell'olio di lino, antisettici e insetticidi emulsionabili. La domanda per la produzione di bitumi industriali speciali non è accolta.

4388. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale il sig. Massimo Garello, residente in Genova, è autorizzato ad allestire in Genova, località Cà di Pitta, impianti per la lavorazione delle sardigne, dei residui di carne al fine di ottenerne polvere di sangue e di carne, grasso animale. La domanda per quanto riguarda lo sgrassaggio e la lavorazione delle ossa non è accolta.

INDUSTRIA DELLE RESINE
E DELLE MATERIE PLASTICHE SINTETICHE:

4389. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta G. Brink & C., Società in accomandita con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Trecate (Novara) un nuovo impianto per la produzione di resine sintetiche varie, denominate « albertoli » non è accolta

4390. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta « Tepelite » di Mulinacci Piero ed ing. Planchat Eugenio, con sede in Torino, è autorizzata ad installare, in Torino, un impianto per la produzione e rigenerazione di materie plastiche proteiniche.

4391. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la Soc. Rhodiaceta Italiana in nome proprio, e per conto di una costituenda nuova Società, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Castiglione Olona (Varese) un nuovo impianto per la produzione di masse plastiche a base di acetilcellulosa, in fogli, rotoli, bastoni e polveri da stampaggio.

Con la presente autorizzazione si intende esclusa la produzione di film per l'industria fotografica e cinematografica.

INDUSTRIA DEL CATRAME E DERIVATI:

4392. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la domanda del Geom. Ernesto Dighero, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Genova-Borzoli, un impianto per la distillazione del catrame greggio non è accolta.

4393. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale il decreto Ministeriale 30 novembre 1938 è revocato.

La S. A. Industrie Chimiche Riunite, rilevataria della Ditta « Asca », con sede in Genova, è autorizzata ad esercire in Busalla (Genova) uno stabilimento per la distillazione degli olii di catrame e sottoprodotti.

INDUSTRIA DEI GRASSI ED AFFINI:

4394. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Giovanni Vismara & Figli, con sede in Monza, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare presso lo stabilimento di Monza un'autoclave per la scissione dei grassi, non è accolta.

4395. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta « Sirio » S. A. Saponi, Profumerie e Glicerina, con sede in Milano-Bovisa, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Milano-Bovisa, un'autoclave di scissione di grassi in sostituzione dell'attuale impianto Twitchell.

4396. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale il decreto Ministeriale 4 luglio 1938, è revocato.

La Ditta Saponificio Edera di Bogani Luigi, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), è autorizzata ad esercire un impianto per scissione di grassi.

Per quanto concerne l'uso dell'impianto, la Ditta dovrà uniformarsi alle disposizioni del Commissariato Generale per le Fabbricazioni di guerra, in merito alla scissione delle materie grasse.

4397. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale il decreto Ministeriale 25 aprile 1938 è revocato.

La Ditta Saponificio Luigi Confalonieri, con sede in Seregno, è autorizzata ad esercire, in Seregno, un impianto per la scissione, adoperando soltanto materie grasse estere.

4398. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la Soc. Nazionale Chimica Anonima, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire, nello stabilimento di Saronno, un impianto di distillazione di acidi grassi.

4399. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Mira Lanza S. A. Fabbriche di Saponi e Candele, con sede in Mira, è autorizzata ad ampliare il proprio reparto di scissione di grassi nello stabilimento di Genova-Rivarolo, con la sostituzione di un autoclave di scissione.

4400. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la ditta Saponificio Cresta & Gambaro, con sede in Genova-Molassana è autorizzata ad allestire, in Genova Molassana, soltanto un impianto per la distillazione degli acidi grassi.

La domanda per installare un impianto per la distillazione di glicerina grezza, non è accolta.

4401. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale il decreto Ministeriale 25 aprile 1938, è revocato.

La Ditta Mercatali Enrico, con sede in Roma, è autorizzata ad esercire un impianto di scissione dei grassi da essa già allestito, usando però soltanto materie grasse di provenienza estera.

4402. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Cesare Granetto, con sede in Bolzano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per trasferire una coleria di sego da Sassano (Vicenza) a Vicenza città e trasformare l'attrezzatura mediante l'installazione di altro macchinario, non è accolta.

4403. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta S.O.V. Saponeria Olieria Vismara, con sede in Concorezzo (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare in Concorezzo un'autoclave per lo sgrassaggio delle ossa, non è accolta.

4404. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Brozzi Mario, con sede in Parma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Parma, un impianto per la sgrassatura delle ossa, non è accolta.

4405. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta Michele Pessino, con sede in Genova, è autorizzata ad esercire in Genova Rivarolo, un impianto per la fabbricazione di speciali grassi lubrificanti per laminatoi, del tipo « Boston » e del tipo « Seris ».

4406. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Ivaldi Paolo di Michele (L.I.B.O.) lavorazione italiana bitumi oleosi, con sede in Genova Sampierdarena, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Genova Borzoli un impianto per la fabbricazione di grassi lubrificanti a base di bitumi per laminatoi, non è accolta.

4407. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta « Oltis » di Carlo Rossi del Barbazzale, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire nel proprio stabilimento di Roma un impianto di estrazione di grassi dagli stracci.

4408. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta U.T.R.E. (Utilizzazione Residui) Società di fatto fra Danielli Fausto e Stella Tullio, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire, in Roma, un impianto di ricupero di grassi dai fondi di caffè.

INDUSTRIA DELLA COLLA:

4409. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. Torinese Caseina e Colla, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino un impianto per la produzione di colla a freddo.

INDUSTRIA DELLE ESSENZE NATURALI E SINTETICHE:

4410. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta « Esperis » di Adriano Fayand - Fabbrica di essenze - con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milano al fine di produrre essenze ed olii essenziali da piante aromatiche, mercè distillazione, estrazione e concentrazione, e di disporre di impianti mobili di distillazione di piante aromatiche.

La richiesta della Ditta per essere autorizzata a produrre derivati di predette essenze non è accolta.

4411. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, col quale la Ditta « Silva » S. A. Resine Trementine Venete, con sede in Bolzano, è autorizzata ad allestire in Bolzano impianti per la produzione di acqua ragia, colofonia, olii essenziali varii, trementina veneta depurata, partendo dalle essenze boschive ed erboristiche locali.

(3051)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento al Consorzio irriguo di Vasio della natura di Consorzio di miglioramento fondiario in provincia di Trento

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 7 luglio 1939-XVII, n. 3792, è stata riconosciuta al Consorzio irriguo di Vasio con sede in comune di Fondo, provincia di Trento, la natura di consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed è stato approvato il nuovo statuto consorziale.

(3066)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli

N. 148

del 7 luglio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,97
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,2315
Canadà (Dollaro)	18,95
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,6250
Norvegia (Corona)	4,4702
Olanda (Fiorino)	10,0575
Polonia (Zloty)	357,70
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,5825
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,925
Id. 3,50 % (1902)	69,125
Id. 3,00 % Lordo	50,15
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,65
Id. Id. 5 % (1936)	91,825
Rendita 5 % (1935)	90,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,425
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,55
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,475
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,675
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,575
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 149

del 10 luglio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	18,96
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,628
Norvegia (Corona)	4,472
Olanda (Fiorino)	10,0875
Polonia (Zloty)	357,85
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,5855
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,90
Id. 3,50 % (1902)	69,125
Id. 3,00 % Lordo	50,15
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,50
Id. Id. 5 % (1936)	91,75
Rendita 5 % (1935)	90,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,475
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,50
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,55
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,70
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,60
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 150

dell'11 luglio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,97
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	18,96
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,627
Norvegia (Corona)	4,4705
Olanda (Fiorino)	10,09
Polonia (Zloty)	357,70
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,584
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,975
Id. 3,50 % (1902)	69,25
Id. 3,00 % Lordo	50,15
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,575
Id. Id. 5 % (1936)	91,75
Rendita 5 % (1935)	90,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,525
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,55
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,60
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,675
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,60
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per annullamento certificati di rendita

(Unica pubblicazione).

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'articolo 49 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione si notifica: che, ai termini dell'articolo 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 %	863500	Codecà Gaspare fu Luigi dom. a Pavia; ipoteca a favore di Tacconi Emilia fu Giuseppe ved. Codecà a garanzia dei diritti ad essa spettanti verso il figlio titolare	920,50

Roma, addì 7 luglio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3067)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita del Debito pubblico.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	208160	Lapenna Bibbiana di Francesco, moglie di Lapenna Angelo, domiciliata a Provvidenti (Campobasso). Vincolato per dote della titolare	65 —
Cons. 3,50	410780 524765	Calderazzo Irene di Giuseppantonio. Vincolati per cauzione dovuta da Calderazzo Giuseppe Antonio fu Teodosio quale cassiere del comune di Brienza (Potenza)	70 — 35 —
id.	567676 595911 609774 667154	Calderazzi Irene di Giuseppantonio. Vincolati come sopra	70 — 35 — 35 — 35 —
Cons. 5 %	243386 342465 361927 454998 454999 455000 459619	Come sopra	50 — 75 — 50 — 50 — 50 — 50 — 300 —
Rendita mista 3,50	1802	Come sopra	17,50
Rendita 5 %	15081 Solo per l'usufrutto	Berra Giovanni di Cesare, domiciliato a Torino, con usufrutto vitalizio ai coniugi Berra Cesare fu Giovanni e Boschiassi Adelina fu Vincenzo	2500 —
id.	15082 Solo per l'usufrutto	Berra Delfina di Cesare, moglie di Amerio Maggiorino, domiciliata a Torino, con usufrutto come sopra	2500 —
id.	15083 Solo per l'usufrutto	Berra Maria di Cesare, nubile, domiciliata a Torino, con usufrutto come sopra	2500 —
Cons. 5 %	494181	Comune di Tuglie (Lucca)	25 —
id.	45344	Congregazione di carità di San Pietro in Lama (Lecce)	25 —
id.	108091 Solo per la proprietà	Cuomo Giuseppe fu Francesco, domiciliato a Nocera Inferiore (Salerno). Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Cuomo Matilde fu Giuseppe	45 —
id.	108993 Solo per la proprietà	Cuomo Vincenzo ed Antonio fu Vincenzo minori sotto la patria potestà della madre Salvatore Maria-Giuseppa di Domenico vedova di Cuomo Vincenzo, domiciliata a Nocera Inferiore (Salerno). Con usufrutto a favore di Cuomo Matilde fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Nocera Inferiore	45 —
Redimibile 3,50	38149	Mastroiacovo Nicola fu Pietro, domiciliato in Campochiaro (Campobasso)	178,50
id.	375904	Aiello Luigi fu Francesco, domiciliato a New York	105 —
Cons. 5 %	315792	Asilo Infantile di Castelnuovo (V.T.) Trento	45 —
Redimibile 3,50	426517 Solo per la proprietà	Misuraca Francesca-Paola-Vita fu Damiano moglie di Pizzo Liborio, domiciliata a Palermo; con usufrutto vitalizio a favore di Munaco Giuseppe di Giuseppe	21 —
Cons. 5 % littorio	26653 Solo per la proprietà	Caccese Aurelio e Marianna o Maria-Anna fu Tommaso, minori sotto la patria potestà della madre Sciaraffa Evelina vedova Caccese, domiciliati a Gesualdo (Avellino); con usufrutto vitalizio a favore di Sciaraffa Evelina fu Francesco vedova Caccese	30 —
Redimibile 3.50	423240	Ferri Riccardo di Nicola, domiciliato a Civitavecchia e vincolato per la cauzione dovuta dal titolare quale conservatore delle ipoteche di Civitavecchia	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 5 luglio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3035)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Faeto, con sede nel comune di Faeto (Foggia)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Faeto, con sede nel comune di Faeto (Foggia), e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(3065)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Variante al concorso per assistente all'insegnamento di clinica oculistica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 20 settembre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 19 ottobre 1938-XVI, con il quale venne indetto, tra gli altri, il concorso per assistente all'insegnamento di clinica oculistica;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al bando del concorso medesimo;

Decreta:

Il concorso per assistente all'insegnamento di clinica oculistica, indetto, tra gli altri, con decreto Ministeriale 20 settembre 1938-XVI, è da intendere bandito in relazione a complessivi sei posti, dei quali due vacanti presso la Regia università di Parma e gli altri quattro rispettivamente presso le Regie università di Bologna, Firenze, Perugia e Siena.

Conseguentemente, ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, per il concorso stesso potranno essere dichiarati vincitori n. 12 candidati.

Roma, addì 10 giugno 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(3108)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 14 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale tecnico (gruppo B, grado 11°).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e sucessive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per gli impiegati civili della Regia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1938-XVI col quale è stato indetto un concorso per esami a 14 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le Costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo *B*, grado 11°);

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1938-XVI col quale il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto è stato prorogato fino al 15 settembre 1938-XVI;

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1939-XVII, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 febbraio 1939-XVII, col quale si è provveduto alla sostituzione del segretario della Commissione stessa;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso per 14 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le Costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo *B*, grado 11°):

	Candidato		Punti	
1.	Iacobelli Onorio	con punti	83,66	su 100
2.	Albanese Manfredi Enrico	» »	80,33	» »
3.	Carpignano Emidio	» »	77 —	» »
4.	Monti Enrico	» »	76,33	» »
5.	Caporossi Giulio	» »	74,66	» »
6.	Marchetti Renzo, sottotenente complemento, nato l'8 agosto 1912	» »	74,33	» »
7.	Martorana Antonino, sottotenente complemento, nato il 10 maggio 1916	» »	74,33	» »
8.	Giannini Pietro	» »	73,66	» »
9.	Cefalo Vincenzo	» »	73 —	» »
10.	Baldetti Luigi	» »	72,66	» »
11.	Speranzini Dante	» »	72,33	» »
12.	Zilia Dino	» »	72 —	» »
13.	D'Orazio Gustavo	» »	70,33	» »
14.	Lucarelli Giulio	» »	70 —	» »
15.	Andrulli Andrea	» »	69,66	» »
16.	Martorana Placido	» »	68,33	» »
17.	Pistolotti Bruno	» »	67,66	» »
18.	Brugnoli Silvio	» »	66,66	» »
19.	Avigliano Vincenzo	» »	65,33	» »
20.	Campassi Renato	» »	65 —	» »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
VALLE

(3111)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Revoca del concorso ad un posto di chimico capo nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 10 del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere, decreto entrato in vigore il 1° marzo 1937-XV;

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1938-XVI, registro n. 5, foglio 347, con il quale è stato indetto in base alle facoltà contenute nel precitato art. 10 del R. decreto 15 dicembre 1936, un concorso per titoli ad un posto di chimico capo, (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere;

Visto che alla data del 1° marzo 1939-XVII è scaduto il biennio previsto dal già citato art. 10 del decreto Reale in data 15 dicembre 1936-XV entro il quale il posto di chimico capo, grado 7°, gruppo *A*, di cui sopra è cenno poteva essere conferito senza che si sia addivenuto al conferimento del posto stesso;

Visto il parere espresso dal Ministero delle finanze con nota n. 110447, in data 19 maggio u. s.;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 9 dicembre 1937-XVI, nelle premesse citato con cui è stato bandito un concorso per titoli ad un posto di chimico capo (grado 7°, gruppo *A*), nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(3112)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.